

NORMATIVA e APPROFONDIMENTI

GUIDA
PRATICA

COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTENTO
RICEVUTE NEL 2009

Gennaio 2009

- COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI INTENTO RICEVUTE 2009 -

La presente *guida pratica* ha lo scopo di approfondirne la conoscenza, mediante nozioni schematiche ed organiche sui termini di scadenza, sulle novità del provvedimento, la sua applicazione, i casi di esclusione, ed i riferimenti legislativi di merito.

SCADENZARIO

| ADEMPIMENTO | PRESENTAZIONE = INVIO TELEMATICO | NOTE |
|--|--|---|
| Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute | Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento | Presentazione esclusivamente telematica |

PREMESSA

I commi da 381 e 385 dell'art. 1 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) hanno previsto che a decorrere dall'anno d'imposta 2005 tutti i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti dei contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti, senza pagamento dell'Iva, hanno l'obbligo di comunicare alla Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

CONDIZIONE AGEVOLATIVA

Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere cronicamente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d'Iva. Tale richiesta – detta “lettera d'intento” – avviene attraverso apposita lettera da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

La facoltà di acquistare senza il pagamento dell'imposta è riservata a coloro che nell'anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile) hanno effettuato esportazioni o cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore al 10% del volume degli affari conseguiti nello stesso periodo.

È ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall'inizio dell'attività d'impresa.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono i fornitori dei c.d. esportatori abituali, ai sensi dell'art. 8, lettera c, del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, che ricevono dai propri clienti le dichiarazioni di intento, con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- numerazione progressiva
- annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi)
- invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la lettera di intento è stata ricevuta.

Nella circolare n. 41/E/05 viene confermato che nessuna comunicazione telematica va inviata all'Agenzia Entrate se il cliente revoca la precedente dichiarazione d'intento o ne riduce il massimale. Nel caso, invece, il medesimo cliente, successivamente alla revoca, invii una nuova dichiarazione

d'intento, il fornitore dovrà adempiere inviando una nuova comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

PRIMO INVIO

Come precisato nel provvedimento di approvazione della modulistica, anche nel rispetto dello *statuto del contribuente* (L. 212/2000), il primo invio è stato il 16 maggio 2005, contenente tutte le comunicazioni ricevute nei primi quattro mesi dell'anno 2005 (fino al 30 aprile).

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, **entro il giorno 16 del mese successivo al loro ricevimento**.

Per la verifica del corretto termine d'invio si ricorda che la norma istitutiva parla di "dichiarazione ricevuta"; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica:

- a) direttamente dal contribuente;
- b) tramite intermediari abilitati.

E' pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.

Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima della scadenza del termine di presentazione, intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, barrando la casella **Correttiva nei termini**.

CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond o revocare la dichiarazione già inviata egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. In questo caso la lettera d'intento deve essere conservata e numerata.

Qualora l'esportatore invii una nuova lettera d'intento al fine di ottenere la non applicazione dell'Iva su ulteriori operazioni, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. In questo caso alla comunicazione si deve dare seguito all'adempimento telematico.

REGIME SANZIONATORIO

Il cedente o prestatore che omette di inviare nei termini previsti la presente comunicazione ovvero la invia con dati incompleti o inesatti, è punito, ai sensi dell'art. 7, co. 4-bis, del D. Lgs. 471/97 con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non indicata in fattura, qualora risultino emesse fatture senza applicazione dell'Iva.

Nel caso invece di mancato invio della comunicazione (ovvero la presentazione oltre il termine previsto) in assenza di fatture emesse, si applicherà solo la sanzione residuale da 258 a 2.065 euro (art. 11, co. 1 471/97) con possibilità di ravvedimento operoso.

Inoltre, in ipotesi sanzionatoria, l'art. 1, comma 384, della legge 30/12/2004 n. 311, prevede la responsabilità in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al cedente/prestatore, in caso di comportamento scorretto da parte dell'esportatore abituale.

Le sanzioni Amministrative sono previste dal D.Lgs. 471/97:

| VIOLAZIONE | SANZIONE |
|---|--|
| Mancata comunicazione in presenza di fatture di fornitura | ➡ sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata |
| Mancata comunicazione in assenza di fatture di | ➡ sanzione da euro 258 a euro 2.065 |

| | |
|--|---|
| fornitura | |
| Dichiarazione di intenti infedele e irregolare comunicazione in presenza di fatture di fornitura | ➡ sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata con responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva |

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La circolare n. 41/E del 26/09/05, emanata dall'Agenzia delle Entrate, riguarda la possibilità di ravvedere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97 la violazione consistente nella omessa (mancato invio) o errata (invio con dati incompleti o inesatti) comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute. Nella Circolare viene, infatti, precisato che la violazione in oggetto può essere ravveduta da parte del fornitore inviando la comunicazione per la prima volta, se omessa, o inviandola corretta, se errata, entro un anno dall'omissione o dall'errore e versando la sanzione ridotta ad un quinto del minimo. La regolarizzazione della posizione deve avvenire prima di effettuare la fornitura, pagando la sanzione ridotta di euro 51 (1/5 del minimo) al codice tributo 8911.

DETTAGLIO DEI RIGHI

quadro DI è previsto per comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ed è composto da quattro righi/settori. In ciascun rigo/settore devono essere riportate le indicazioni riguardanti ogni singola dichiarazione d'intento ricevuta. Qualora siano state ricevute più dichiarazioni d'intento inviate dallo stesso soggetto, vanno compilati più righi.

campo 1 – richiede il numero progressivo che il soggetto tenuto alla comunicazione ha assegnato alla dichiarazione d'intento ricevuta;

campo 2 – il numero progressivo che l'esportatore abituale ha assegnato alla dichiarazione d'intento dallo stesso emessa;

campi da 3 a 9 – i dati identificativi del cessionario o committente;

campi 10, 12 e 14 – il tipo di beneficio richiesto: le stesse sono tra loro alternative e non possono riportare più di una casella barrata:

- casella 10 deve essere barrata se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, il cui importo deve essere indicato nel campo 11;
- casella 12 deve essere barrata se la dichiarazione d'intento si riferisce fino a concorrenza dell'importo da indicare al campo 13;
- casella 14 deve essere barrata se la dichiarazione d'intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo *dal /al* da indicare nei campi 15 e 16.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E MODULISTICA

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato. Provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate emesso il 14/03/05 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione.

La modulistica è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebc5a8054a8f208/lettera_int_mod.pdf

www.studioansaldi.it

Studio Ansaldi srl - corso piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.